

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Stefano BERTOLLINI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 3/4/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE]a, non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Maurizio Magnano di San Lio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 28 aprile 2015, l'Ordine degli Avvocati di Milano, notiziava l'Avv. [RICORRENTE], odierna ricorrente, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], iscritta presso quell'Ordine Professionale, dell'esposto depositato nei suoi confronti.

Il tutto veniva inoltrato a mezzo pec regolarmente ricevuta all'indirizzo certificato [OMISSIS]. Si trattava di una segnalazione proveniente dal Tribunale di Milano nella quale si evidenziava che il Giudice Dott.ssa [TIZIA] aveva ricevuto diverse mail dal contenuto offensivo da parte dell'Avv. [RICORRENTE] che, per altro, era interessata, quale imputata, in un procedimento penale, unitamente ad altre 4 persone, per violazione degli artt. 110 e 648/bis c.p..

Sorge parallela una problematica attinente una sospensione dall'attività comminata, sempre nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], dalla Commissione di disciplina degli avvocati di [OMISSIS] (Svizzera).

L'argomento è relativo alla circostanza che, essendo l'Avv. [RICORRENTE], iscritta all'Albo degli Avvocati Stabiliti dell'Ordine di Milano, godeva di apposito tesserino che le permetteva l'accesso al Palazzo di Giustizia riservato agli Avvocati.

In data 23.4.2015 il Coa di Milano, a seguito della sospensiva inflitta dal Canton Ticino, trasmetteva il fascicolo al competente CDD, ritenendo di applicare l'art. 11 c.6, 1 cpv del D.Lgs 2.2.2001, n. 96.

L'Avv. [RICORRENTE], con domanda 22/29 giugno 2007, richiedeva al COA di Milano di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati Stabiliti e dichiarava di essere residente in Lugano [OMISSIS], domicilio fiscale sempre in Lugano, [OMISSIS] e indirizzo di studio in Milano [OMISSIS].

L'interessata veniva notiziata dell'avvio del procedimento, dell'approvazione del capo di imputazione e della fissazione dell'udienza dibattimentale con la relativa citazione a giudizio. Veniva tentata una prima notifica via pec all'Avv. [RICORRENTE] non andata a buon fine, quindi il 30 gennaio 2017 veniva ritentata tramite Ufficiale Giudiziaria ma anche in questo caso con esito negativo con la dizione "trasferita in Svizzera".

Sulla base dell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera il decreto veniva inviato a mezzo raccomandata a.r. e si riteneva effettuata per "compiuta giacenza": la raccomandata risulta spedita il 14 febbraio 2017 e la compiuta giacenza si è verificata tra il 17 ed il 27 febbraio 2017 e la spedizione del plico in restituzione in data 1 marzo 2017.

Il procedimento disciplinare veniva aperto con i seguenti capi di incolpazione:

CAPO A) *art. 4 n. 2, art. 2 n.1 ed art. 22 del codice deontologico forense per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 594 ed art. 612 bis del codice penale) che costituisce illecito disciplinare punibile, in virtù della potestà disciplinare prevista dal citato art. 21 n. 1, con le sanzioni disciplinari di cui al citato art. 22*

dell'avvertimento, della censura, della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e della radiazione. In particolare per avere inviato, sulla casella di posta elettronica della dott.ssa [TIZIA] che presiedeva il Collegio penale avanti al quale l'avv. [RICORRENTE] era imputata del reato di riciclaggio (Proc. Pen. n. [OMISSIS]/13 R.G. Trib. - [OMISSIS]/2012 R.G. N.R.), i sotto riportati n. 29 messaggi offensivi dell'onore e del decoro della stessa. Con ciò ponendo, altresì, in essere condotte reiterate di molestia tali da poter cagionare nella destinataria un perdurante e grave stato d'ansia e di paura ovvero ingenerare il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto:

n. 1 messaggio trasmesso il 28.02.2015

- "PICCOLA DONNA CORROTTA VOLGARE SCIATTA CHE DOVREBBE STARE IN GALERA VERGOGNATI";

n. 28 messaggi trasmessi il 05.03.2015

- "[TIZIA] TU E I TUOI FRATELLI SIETE IL CANCRO CHE STA FACENDO MORIRE L'ITALIA CORROTTI CRIMINALI DELLA PEGGIOR SPECIE"

- PERCHE' I TUOI ILLECITI VANNO OLTRE LA CORRUZIONE E CONNESSI: TRATTASI DI ALTO TRADIMENTO DI STATO EVERSIONE E VIOLAZIONE COSTITUZIONE E LEGGI DELLO STATO ITALIANO ED EUROPEO"

- "E STAI CERTA MA SARAI PROCESSATA ANCHE TU ASSIEME AI TUOI COMPLICI MAFIOSIMASSONI"

- "DIVERSAMENTE FINIRAI SUICIDA VIGLIACCA CON L'ASSISTENZA DI EXIT O DIGNITAS (SEMMAI HO UNA ROSA DI NOMI)"

- "E CHE LA COSCIENZA POSSA BRUCIARTI E NON FARTI DORMIRE FINO A QUANDO NON AVRAI CONFESSATO IL TUO SODALIZIO CON MASSOMAFIA OCCULTA"

- "E SEI GIUDICE SOLO PERCHE' SEI CORROTTA E TI POSSONO MANOVRARE COME VOGLIONO E TU PIEGATA A 90 ALTRIMENTI NON SARESTI NIENTE PERCHE' TI MANCANO I REQUISITI BASE SEI UNA CAPRA SOMARA"

- "E SEI GIUDICE SOLO PERCHE' SEI CORROTTA E TI POSSONO MANOVRARE COME VOGLIONO E TU PIEGATA A 90 ALTRIMENTI NON SARESTI NIENTE PERCHE' TI MANCANO I REQUISITI BASE SEI UNA CAPRA SOMARA"

- "CI VORREBBE LA GOGNA PER TE CORROTTA DI UNA CORROTTA PUTREFATTA"

- "SEI UNA LADRA QUALIFICATA E PER TE CI VORREBBE LA LEGGE DEL TAGLIONE"

- "SOLLECITO RESTITUZIONE IMMEDIATA EI FONDI (EURO 20,00) INDEBITAMENTE ED ILLECITAMENTE INCASSATI". La mail, inviata anche ad [OMISSIS], riportava nel contenuto le seguenti espressioni: "VENDUTO ALLA MAFIA E/O MASSONERIA CRIMINALE. LADRO TRUFFATORE, DOVRESTI STARE IN GALERA. PICCOLOMUOMO VERGOGNATI E MUTATIS MUTANDIS, LA CO-CORROTTA MARCIA [TIZIA] POTREBBE COMINCIARE

CON RISARCIRE QUESTI PRIMI DANNI CAPITO [TIZIA]? CO-LADRA CORROTTA MARCIA PUTREFATTA”

- “A BREVE TI PORTEO' LE ARANCE IN GALERA DI MASSIMA SICUREZZA PERCHE' SEI UNA MAFIOSA DELLA PEGGIORE SPECIE”

- “I corrotti vanno colpiti senza alcuna pietà (Sandro Pertini)”

- “E IL TUO ASPETTO SCIATTO MORALE CORRISPONDE ANCHE A QUELLO FISICO”

- “SCOMETTO CHE FAI USO DI FARMACI E PSICOFARMACI”

- “LA COSCIENZA NON TI FARA' DORMIRE LA NOTTE PERCHE' NON DIPENDE DALLA TUA MISERA VOLONTA'”

- “MA LA MATTINA QUANDO TI GUARDI ALLO SPECCHIO NON VOMITI?”

- “TI POSSO CONSIGLIARE DI ISCRIVERTI ASSIEME AI TUOI CORRUTTORI ALLA SOCIETA' DIGNITAS PER UN RISCATTO”

- “perchè non organizzi un volo di stato per il massomafioso tirapiedi di [OMISSIS] a tue spese? Brutta corrotta ladra”

- “SEI UNA CAPRA”

- “MA CAPISCO CHE TU AVRAI COMPRATO ANCHE LA LAUREA OLTRE ALLA CARICA DI MAGISTRATO? TU COMPRI E VENDI TUTTO RUBANDO ALLA COLLETTIVITA' La mail conteneva nel contenuto la seguente espressione: “SEI UNA VOLGARE SOMARA CORROTTA CHE NON CONOSCE NEMMENO IL DIRITTO INTERNAZIONALE SUL RICICLAGGIO E FIGURIAMOCI IL RESTO. SEI UNA CAPRA”

- “QUANTO TI HANNO PAGATO BRUTTA SCIATTA CORROTTA? QUANTO? E' UN PIACERE TRA MASSOMAFIOSI?”

- “HAI LE MANI SPORCHE DI CRIMINI GRAVI CORROTTA PUTREFATTA MALEODORANTE PER NON DIRE CHE PUZZI”

- “IO TI MANDERO' IN GALERA A MARCIRE VICINO A RIINA ASSIEME A QUELL'INVERTEBRATO CORROTTO DI [CAIO]”

- “MA DOVE HAI STUDIATO IL DIRITTO? SUI MANUALI DELLA MASSOMAFIA CRIMINALE? SOMARA STUDIA”

- “CORROTTA SCIATTA E MAFIOSA PERCHE' NON MANDI L'ELICOTTERO PER IL MASSOMAFIOSO RUSSO?”

- “LADRA SEI UNA VOLGARE E SCIATTA LADRA DEI SOLDI DEI CITTADINI ONESTI CHE PAGANO IL TUO STIPENDIO E LADRA ANCHE DELLA MIA VITA E PATRIMONIO E PROFESSIONE”

- “SEI UN'ANALFABETA GIURIDICO E SEI UNA CORROTTA PUTREFATTA VERGOGNATI BRACCIA RUBATE ALL'AGRICOLTURA”

- “PAGHERAI TUTTI I DANNI MATERIALI MORALI D'IMMAGINE E REPUTAZIONALI DOPO ESSERE FINITA IN GALERA CORROTTA”

- "PICCOLA DONNA CORROTTA VOLGARE SCIATTA CHE DOVREBBE STARE IN GALERA VERGOGNATI"

Commessi in Milano il 28.02.2015 ed il 05.03.2015".

"CAPO B) art. 9 n. 2, art. 52 n. 1, art. 53 n. 1, art. 63 n. 1 del codice deontologico forense per non avere osservato, al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, utilizzando nei confronti del magistrato dott.ssa [TIZIA] le espressioni offensive e sconvenienti descritte nel precedente CAPO A).

Commessi in Milano il 28.02.2015 ed il 05.03.2015".

"CAPO C) art. 4 n. 2, art. 21 n. 1 ed art. 22 del codice deontologico forense per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 594 del codice penale) che costituisce illecito disciplinare punibile, in virtù della potestà disciplinare prevista dal citato art. 21 n. 1, con le sanzioni disciplinari di cui al citato art. 22 dell'avvertimento, della censura, della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e della radiazione. In particolare per avere offeso l'onore e il decoro del dott. [CAIO], che svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero nel procedimento penale avanti al quale l'avv. [RICORRENTE] era imputata del reato di riciclaggio (Proc. Pen. n. [OMISSIS]/13 R.G. Trib. - [OMISSIS]/2012 R.G. N.R.) e dell'appuntato dei carabinieri [OMISSIS], mediante espressioni ingiuriose ed offensive rivolte nei confronti di questi ultimi.

Commesso in Milano il 27.09.2015".

"CAPO D) art. 4 n. 2, art. 21 n. 1 ed art. 22 del codice deontologico forense per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 594 del codice penale) che costituisce illecito disciplinare punibile, in virtù della potestà disciplinare prevista dal citato art. 21 n. 1, con le sanzioni disciplinari di cui al citato art. 22 dell'avvertimento, della censura, della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e della radiazione. In particolare per avere offeso l'onore e il decoro del dott. [CAIO], che svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero nel procedimento penale avanti al quale l'avv. [RICORRENTE] era imputata del reato di riciclaggio (Proc. Pen. n. [OMISSIS]/13 R.G. Trib. - [OMISSIS]/2012 R.G. N.R.) mediante l'invio, sulla casella di posta elettronica dello stesso, dei seguenti messaggi dal contenuto offensivo:

- lunedì 28 settembre 2015 ore 16:39:

OGGETTO: "SEI UN CORROTTO LADRO TRUFFATORE E SUPERMAFIOSO: CERCATI UNA SQUADRA DI AVVOCATI PERCHE' STAI GIA' CON UN PIEDE IN GALERA REGIME 41BIS"

CONTENUTO: "[omissis], DEBBO INFATTI CHIEDERE SCUSA AI MAIALI, PERCHE' TU NON SEI ALL'ALTEZZA, TU SEI SOLO UN INVERTEBRATO, UN VERME SENZA PALLE (O SENZA PALLA? INFATTI HAI LA VOCE DA CASTRATO QUANDO BALBETTI...)

CHE ABUSA DELLA CARICA PUBBLICA PAGATA DAI CONTRIBUENTI ONESTI CHE TU USURPI E SPORCHI IN MODO INDEGNO

SEI TU CHE SARAI TRASCINATO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI E PROCESSATO PER INDEGNITA', DISPREZZO PER I CITTADINI, MANIPOLAZIONE E ABUSO DI CARICA PUBBLICA, INTRALLAZZO CON I RICICLATORI PREGIUDICATI E I LORO AVVOCATI SODALI E IL LORO FAVOREGGIAMENTO, COLLABORAZIONE ILLEGALE E STRETTA OBBEDIENZA AGLI AVVOCATI&MAGISTRATI MASSONI INFEDELI DELINQUENTI FRANCHIBI&C, USO ILLEGALE DELLA PROCURA PUBBLICA, USO ILLEGALE DELLE FORZE DELL'ORDINE, INFEDelta' DELLA CARICA DI PROCURATORE, ABUSO D'UFFICIO, CONCORSO IN RICICLAGGIO, TRANSFONTALIERO MILIARDARIO, CONCORSO IN APPROPRIAZIONE INDEBITA, CALUNNIA, CORRUZIONE E OGGI PURE AGGRESSIONE.

E QUANDO TUTTO SARA' DI DOMINIO PUBBLICO I TONI SOLIDALI PADRONI MASSONI TI MOLLERANNO E FARAI TU DA CAPRO ESPIATORIO

E STAI CERTO CHE LE PORCATE CHE HAI COMMESO TI TORNERANNO INDIETRO QUADRUPPLICARE, INESORABILMENTE, A TE E/O AI TUOI CARI

SEI UN MESCHINO VIGLIACCO CRIMINALE SI STAMPO SUPER-MAFIOSO

MA LA MATTINA RIESCI A GUARDARTI ALLO SPECCHIO? FOSSI IN TE VOMITEREI. E FINIRAI SUICIDA (VEDI KIT FAI DA TE IN INTERNET).

CON IMMENSA INDIGNAZIONE E GRANDE SCHIFO

AVVOCATO [RICORRENTE]"

- lunedì 28 settembre 2015 ore 18:16

OGGETTO: "SEI ANCHE STUPIDO COME UNA CAPRA".

In Milano il 28.09.2015".

"CAPO E) art. 9 n. 2, art. 52 n. 1, art. 53 n. 1, art. 63 n. 1 del codice deontologico forense per non avere osservato, al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, utilizzando nei confronti del magistrato dott. [CAIO] e dell'appuntato dei carabinieri [OMISSIS] espressioni offensive e sconvenienti ed inviando sulla casella di posta elettronica del magistrato dott. [CAIO] i messaggi dal contenuto offensivo descritti nel precedente CAPO D).

Commessi in Milano il 27.09.2015 ed il 28.09.2015".

In data 3 aprile 2017 veniva pronunciata la delibera dichiarativa della responsabilità dell'incolpata con la condanna alla pena di mesi 8 di sospensione.

La motivazione del Collegio di primo grado, depositata il successivo giorno 7 aprile 2017, riferisce, innanzitutto che la fattispecie va inquadrata sotto le previsioni degli artt. 52 n. 1, 53 n.1 e 63 n. 1 cdf e niente riferisce sui capi di imputazione ma richiama soltanto la

problematica della quantificazione della pena, precisando che, gli artt 52 e 53 prevedono l'applicazione della sanzione della censura ma che va applicata l'aggravante di cui all'art. 22, lett. "B" e da qui la quantificazione della pena stessa.

In data 26 luglio 2017, via pec, viene notificata la decisione all'avv. [RICORRENTE] con prova agli atti dell'avvenuta notifica, notifica avvenuta a seguito di una richiesta di nuovo decorso dei termini da parte della ricorrente, dopo l'avvenuta pubblicazione della sanzione da parte del COA di Milano ed una segnalazione del CDD di Milano di accoglimento della richiesta dell'avv. [RICORRENTE].

Il 27 agosto 2017, veniva inoltrato ricorso avverso la decisione a questo CNF, fondato sui seguenti motivi:

1. difetto di notifica in quanto, a dire dell'Avv. [RICORRENTE], la stessa non avrebbe mai ricevuto comunicazioni, decreto di citazione e decisione;
2. sotto altro profilo deduce una violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto le sarebbe stato negato il diritto ad una pubblica udienza dinnanzi ad un Tribunale indipendente ed imparziale;
3. difetto di giurisdizione del CDD di Milano in quanto la ricorrente sostiene che gli addebiti contestati se veri, sarebbero stati commessi in un ambito extra professionale. Argomenta sul punto la ricorrente che la Svizzera ha diversificato con la LLCA (Legge sugli avvocati) le regole professionali da quelle deontologiche o usi e costumi e che il campo di applicazione determinato dall'art 2 della LLCA è limitato al campo di azione dell'avvocato nell'esercizio della professione. A seguito di ciò vanno depennati i capi a, b, c, d ed e della rubrica.

Precisa ancora la ricorrente che dalla fattispecie penale è stata prosciolta per difetto di giurisdizione ma che, nell'ambito del giudizio penale, è stata limitata se non annullata ogni sua iniziativa difensiva.

Sopravviverebbero semmai, sempre secondo la ricorrente, le ipotesi di cui ai capi "b" ed "e", ma si tratta di mail personali e non esposte al pubblico; si tratterebbe di ingiuria e mai di stalking e in ogni caso la Procura della Repubblica mai ha agito per l'accertamento dei fatti, la fondatezza e la provenienza.

Sulla base delle esposte ragioni chiede l'annullamento dell'impugnata decisione 3 aprile 2017 del CDD di Milano.

Le esposte ragioni appaiono prive di rilievo per le seguenti argomentazioni in punto di

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sull'asserita nullità della decisione per omessa notificazione all'incolpata della comunicazione ex art. 17 del regolamento CNF n. 2/2014 e del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 21 del medesimo regolamento.

La notifica risulta regolarmente effettuata presso il domicilio della ricorrente la quale, infatti, al momento dell'iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aveva fornito tutte le indicazioni dei recapiti sia in Svizzera che a Milano, nonché di posta elettronica, ove era rintracciabile e, in aggiunta ad essi recapiti, la casella di posta elettronica certificata fornita dallo stesso Ordine degli Avvocati di Milano.

Tutte le dette indicazioni sono infatti contenute in una scheda che è presente agli atti dello stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il principio di carattere generale che impone la cognizione dell'iter procedurale come tutela del diritto di difesa del diretto interessato appare, nella fattispecie in esame, assolutamente tutelato.

Non assume rilievo il richiamo effettuato in sede di ricorso avverso la statuizione del CDD di Milano relativo alla mancata celebrazione dell'udienza pubblica relativamente al procedimento disciplinare.

Il sistema normativo italiano, infatti, se afferma come principio generale l'esigenza di pubblicità del processo, effettua una scelta nell'ambito del sistema procedurale forense di tutela della categoria professionale.

In tale senso milita la sentenza 23 febbraio 1999, n. 98, delle SS. UU. Civili della Suprema Corte di Cassazione che, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, riferisce che deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, senza che sia invocabile l'art. 6 della CEDU, non rilevando sul punto neanche una questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Parimenti non merita procedurale attenzione la critica mossa al CDD territoriale in quanto organo privo dei requisiti di imparzialità, indipendenza ed autonomia, elementi contemplati sempre dall'art. 6, n. 1, della CEDU.

Infatti, se la norma in esame recita che in capo ad ogni persona vige il diritto di essere giudicata da un tribunale indipendente e imparziale relativamente alle controversie che riguardano diritti e doveri di carattere civilistico o sulla fondatezza dell'accusa penale, è evidente che tale principio non si applica al procedimento disciplinare avanti il Consiglio Distrettuale territoriale in quanto tale procedura ha natura amministrativa e non giurisdizionale.

L'orientamento del CNF sul punto è consolidato e, da ultimo, è stato ribadito con sentenza 6 maggio 2019, n. 38, così come dalle SS.UU. Civili della Suprema Corte di Cassazione già con sentenza 23 gennaio 2004, n. 1229.

Quanto all'eccepita esclusione dalla valutazione disciplinare – deontologica di comportamenti estranei all'attività professionale.

Non appare superfluo evidenziare, ed è un principio richiamato anche dal Codice Deontologico Forense, che l'Avvocato, proprio per il suo ruolo e per la sua funzione che deve

ricoprire e ricopre all'interno del contesto sociale, deve essere punto di riferimento in ogni suo momento della vita quotidiana.

In breve, l'Avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche nella vita privata e non propriamente espletamento dell'attività forense, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione.

L'indicazione proviene sempre da questo CNF (sentenza 30 dicembre 2013, n. 227) e non v'è dubbio che supera ogni momento del ricorso che affronta tale tematica.

L'Avvocato deve sempre ispirare la propria condotta, sia essa di professionista o di privato cittadino, all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e su ciò deve essere improntato lo stile di vita, rilevando, quindi, sul piano deontologico il comportamento posto in essere dalla ricorrente.

In ultima analisi ed in conclusione, sul punto va detto che, i delineati principi, devono caratterizzare in generale la vita di relazione dell'Avvocato, sì da costituire un vero e proprio codice etico.

Lamenta ancora, l'Avv. [RICORRENTE], di essere stata fortemente provocata, non essendo stata posta nella possibilità di difendersi e da qui la sua reazione nell'ambito del procedimento penale e nei confronti dei protagonisti di esso.

Proprio per le tematiche svolte circa l'etica cui è tenuto l'Avvocato nella sua vita di relazione, sia essa privata o professionale, non è possibile invocare, come esimente, la provocazione altrui o di avere agito in stato d'ira.

Anche tale contesto è stato analizzato, valutato e deciso con un percorso conforme, da ultimo sentenza n. 49 del 16 luglio 2019 del Consiglio Nazionale Forense, che permette di enucleare il principio che scaturisce proprio dall'argomentare sulla dignità ed il decoro imposti dalla funzione di Avvocato: doveroso astenersi dal pronunciare frasi sconvenienti e offensive la cui rilevanza deontologica non è esclusa dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese e dal conseguenziale stato di ira ed agitazione che ne possano derivare.

L'ultimo riferimento riguarda la natura sanzionatoria che, proprio per effetto anche dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 22 (oltre che degli artt. 52 e 53 del C.D.) giustifica la misura sostanziale della sospensione per mesi otto in luogo della sanzione edittale prevista per le norme in contestazione e cioè l'art. 52 del C.D.

Non v'è chi non veda il determinante apporto sulla qualificazione e sull'entità della pena della gravità del contenuto delle comunicazioni telematiche inviate, dell'offensività delle stesse, del loro numero e del breve arco temporale della trasmissione, sì da far ritenere evidente la pervicace volontà dell'Avv. [RICORRENTE] di commettere fatti e comportamento quali quelli oggetto di contestazione.

Trattasi di paradigmatico comportamento, assurgente anche ad illecito penale, violativo degli artt. 52 e 53 del C.D.

Le espressioni sono gravi e profferite producendo offesa ai destinatari come persone e come Rappresentanti di determinate funzioni dello Stato.

L'ingiustificabile disprezzo dimostrato rende opportuno l'applicazione della sanzione aggravata prevista dall'art. 52 C.D. tenendosi conto anche della violazione dell'art. 53 del C.D.

P. Q. M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2020;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 ottobre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria